



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI,
BIODIVERSITA'**

Assunto il 04/12/2025

Numero Registro Dipartimento 2069

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 18531 DEL 04/12/2025

Oggetto: Accertamento della sussistenza o meno del vincolo di uso civico sui terreni in agro del Comune di Cropalati (CS), individuati catastalmente al foglio di mappa n. 5, particelle 8, 9, 170, 171, 14, 18, 19, 20, 156, 157, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 58, 59, 60, 69, 124 e foglio di mappa n. 7, particelle 3, 88, 89, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 40, 43, 44, 46 e 48 -
Richiedente: Azienda Agricola Capristo Vincenzo - Verifica della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 24/06/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la l.r. del 13/05/1996 n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare gli artt. 28 e 30 che individuano compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e del Dirigente responsabile di Settore;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii.;"
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il regolamento regionale n. 7 del 20/11/2025 concernente: "regolamento di organizzazione delle strutture amministrative della giunta regionale" la cui entrata in vigore è prevista per il primo dicembre 2025 ed il regolamento regionale n. 9 del 26/11/2025 concernente: "modifiche al regolamento regionale 20 novembre 2025 n. 7 recante - regolamento di organizzazione delle strutture amministrative della Giunta Regionale" che ha differito il termine di entrata in vigore del regolamento regionale n. 7/2025 al 18 dicembre 2025;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: "Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione";
- la Delibera n. 168 del 23/04/2025 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 24/04/2025, con il quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Iiritano l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
- la D.G.R. n. 297 del 23/06/2023 con la quale è stata individuata, per l'incarico di direzione del Settore n.1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità", l'avv. Francesca Palumbo, Dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021;
- il D.D.S. 11365 dell'01/08/2025 concernente l'assegnazione delle responsabilità delle UU.OO., dei procedimenti, delle mansioni, delle attività e degli obiettivi per l'anno 2025 ai dipendenti del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, biodiversità" - modifica ed integrazione del decreto del Dirigente di settore n. 2225 del 19/02/2025", con il quale viene assegnata, tra l'altro, al funzionario Dott. Pasquale Lemma la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici;
- la nota prot.n. 106906 del 19/02/2025 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi ai Dirigenti di Settore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'anno 2025;
- la D.G.R. n. 113 del 25/03/2025 recante "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n. 988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata "Definizione delle controversie in materia di usi civici";
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";
- l'art. 1, commi 1° e 3° del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici", che prevedono che: "Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura

e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (...)” e che: “in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (...)”;

- l'art. 66 (Agricoltura e Foreste) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 che ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: *“Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata”;*
- l'art. 4 della Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria”;
- l'art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: *“sono comunque di interesse paesaggistico (...): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici”;*
- l'art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, secondo cui: *“I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdeemanializzazione”*, ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell'opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di domini collettivi”, in particolare l'art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: *“Il regime giuridico (...) resta dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”*, il quale ha subito l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 15 giugno 2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma, nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati”;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168, che al comma 5 afferma che *“l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilitate dal dominio collettivo”* ed al comma 6 che *“con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”*;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante “Norme in materia di usi civici” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024, pubblicato sul BURC n. 270 di pari data, concernente: “Regolamento di attuazione della legge regionale 21/8/2007, n. 18”, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 762 nella seduta del 27/12/2024;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente;
- l'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale si stabilisce che: *“le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative”*;

- l'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del Dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento;

VISTO, altresì:

- il Decreto Dirigenziale n. 14346 del 09/10/2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha conferito al Dirigente del Settore n. 1 "Coordinamento delle attività dipartimentali, usi civici, Biodiversità" la delega alla cura e all'adozione degli atti endoprocedimentali e istruttori previsti e adottati ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 18/2007 e ss.mm.ii., comprese le comunicazioni intermedie con gli enti e i soggetti interessati nell'ambito dei procedimenti in materia di usi civici, precisando contestualmente che il provvedimento finale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della medesima legge regionale, sarà adottato e sottoscritto congiuntamente dal Dirigente del Settore competente e dal Direttore Generale del Dipartimento;

ATTESO che ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 42/2004 i territori gravati da usi civici rientrano tra le zone vincolate ex lege sotto il profilo paesistico e la materia della conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO che:

- sotto la vigenza del vecchio regolamento regionale n. 10 del 2022, il Comune di Cropalati ha avanzato richiesta finalizzata ad ottenere il nulla osta, giusta nota n. prot. 0002463 del 21/08/2024, acquisita dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale al Prot. n. 534143 del 22/08/2024, relativo all'accertamento della sussistenza di gravami di uso civico sui fogli di mappa e particelle in oggetto, a seguito di istanza dell'azienda agricola Capristo Vincenzo;
- con nota Prot. n. 535379 del 23/08/2024, il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha provveduto al rilascio del competente nulla osta per il conferimento dell'incarico di PID per la ricognizione degli Usi Civici;
- con nota prot. n. 171257 del 18/03/2025 il Comune di Cropalati ha provveduto alla trasmissione del provvedimento amministrativo n. 325 del 01/10/2024 di affidamento dell'incarico al PID, a seguito di pubblicazione della procedura relativa all'avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento suddetto;
- con nota n. prot. 774318 del 17/10/2025 il Comune di Cropalati ha inviato la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 24/06/2025, corredata dalla perizia del PID incaricato nonché da tutti gli allegati, ivi compresi gli avvisi pubblici di manifestazione di interesse, quale atto finale conclusivo del procedimento ai sensi dell'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il Comune di Cropalati, con il provvedimento deliberativo n. 49 del 24/06/2025, ha formalmente attestato che:

- *"tutti gli atti le eseguite operazioni di verifica sussistenza usi civici sono stati pubblicati presso l'alto pretorio del Comune di Cropalati dal 06/05/2025 al 05/06/2025 nella sezione avvisi del sito istituzionale di questo ente al n. 361 del 06/05/2025";*
- *"sono state effettuate le notifiche personali a mezzo del messo comunale ai soggetti interessati dall'accertamento demaniale di uso civico";*
- *"La relata di pubblicazione del responsabile dell'alto pretorio dell'Ente del 05/06/2025 relativa al suindicato avviso porta l'annotazione "non sono pervenute osservazioni";*

ESAMINATO il provvedimento deliberativo dell'Amministrazione comunale di Cropalati (CS) n. 49 del 24/06/2025, gli atti peritali depositati dal PID incaricato e i relativi allegati e verificato che gli stessi appaiono conformi alla normativa vigente;

CONSIDERATO:

- che la relazione di accertamento demaniale ha natura di atto pubblico e pertanto, al Pid che l'ha redatto, deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale;
- che la relazione per l'accertamento dell'esistenza di usi civici è l'atto attraverso il quale il Pid incaricato procede, attraverso ricerche storiche, giuridiche, catastali e documentali a

verificare la presenza di diritti di uso civico e che le conclusioni a cui egli perviene rientrano nel novero delle affermazioni, constatazioni e giudizi, prodotti, anche ai sensi dell'art. 6 comma 2 del r.r. 15/2024, all'esito di operazioni svolte “*(...) con imparzialità, accuratezza e in conformità con le normative vigenti, (...) consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000*”, e che “*le informazioni e le conclusioni contenute nella relazione sono veritieri e basate su indagini accurate e imparziali*” all'esito di un incarico svolto “*con la massima diligenza, obiettività e in conformità con le normative vigenti, senza alcun pregiudizio o influenza esterna*”; pertanto, per quanto sopra, il Pid incaricato attesta sotto sua espressa e personale responsabilità la veridicità di quanto prodotto nell'elaborato peritale;

RICHIAMATA la competenza del Comune di Cropalati (CS) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'accertamento;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il Funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (l.190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della l.241/1990 e ss.mm.ii., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI VISTARE, allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 15 della l.r.18/2007 e ss.mm.ii., la delibera di Giunta del Comune di Cropalati (CS) n. 49 del 24/06/2025, con la quale viene adottato l'atto finale del procedimento di accertamento del gravame di uso civico e per l'effetto si prende atto e si approva la relazione di accertamento prodotta dal PID incaricato, dalla quale risulta che terreni in agro del Comune di Cropalati (CS), individuati catastalmente al foglio di mappa n. 5, particelle 8, 9, 170, 171, 14, 18, 19, 20, 156, 157, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 58, 59, 60, 69, 124 e foglio di mappa n. 7, particelle 3, 88, 89, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 40, 43, 44, 46 e 48, “*sono di natura giuridica privata ed esenti dal gravame di uso civico*”;

DI PRECISARE che la deliberazione di Giunta n. 49 del 24/06/2025 del Comune di Cropalati (CS) diviene efficace a seguito del presente provvedimento e che l'accertamento citato con il presente atto ha funzione dichiarativa;

DI INSERIRE il presente decreto nel Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria che ha funzioni di pubblicità puramente notiziale ai sensi della normativa vigente;

DI RICHIAMARE l'attenzione del Comune di Cropalati (CS) sul disposto dell'art. 15 comma 8 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e ss.mm.ii., ai sensi della quale: “*Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati in misura non superiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3*”, effettuato con il presente decreto;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della l.r. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune interessato, al PID, al richiedente l'accertamento e all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria;

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Pasquale Lemma
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCA PALUMBO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Giuseppe Iritano
(con firma digitale)